

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 83 in data 13/09/2004 e n° 94 in data 20/09/2004 con le quale venivano adottate rispettivamente le varianti urbanistiche n° 17 e 18 ai sensi dell'art. 50, 9° comma della L.R. n. 61/85;

Richiamate altresì le deliberazioni di Consiglio Comunale n° 122 del 20.12.2004 e n° 123 del 20.12.2004 con le quali si procedeva alla presa d'atto della mancata presentazione di controdeduzioni in merito alle variante sopra indicate;

Dato atto che la documentazione inerente dette varianti è stata inviata presso il settore urbanistico Regionale e che la stessa è stata esaminata dal dirigente preposto;

Visti i parere espressi dal dirigente regionale, ai sensi dell'art. 50 comma 12 della L.R. 61/1985, prot. n° 465086/47.01 del 27 giu. 2005 riguardante l'approvazione della variante n° 17 e prot. 473423/47.01 del 29.giun. 2005 riguardante la parziale approvazione della variante n° 18;

Preso atto che nella variante n° 18 è stata approvata, dal Dirigente Responsabile della struttura Regionale Competente, solo la modifica di zona normata come "Aa/E" (agricola) in zona "NR 18" (residenziale) mentre è stata stralciata da zona "Aa/e" in "S-Se" (servizi ecologici);

Vista la relazione tecnica redatta dall'ufficio tecnico comunale, allegata alla presente delibera;

Precisando comunque che all'interno della Z.T.O. "NR18" risulta presente una zona "S-Se" considerata per ora sufficiente alle necessità pubbliche quale servizio "Se" (servizi ecologici);

Visto l'art. 50, comma 13, della Legge Regionale n. 61/85 e successive modificazioni;

Vista la circolare regionale n. 1 del 14.01.99 approvata con DGR n. 4647 del 9.12.1998;

Richiamata la L.R. 21.10.2004 n. 20 riguardante le norme di diritto transitorio che consentono, prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 11/2004, l'applicazione della L.R. n. 61/85 relativamente all'art. 50 comma 9 e altre normative specifiche;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale, a seguito dell'atto prot. 12802/2005 del 15/7/2005 pervenuto al prot.18881 del 19/7/2005 con il quale il Prefetto di Padova ha sospeso il Consiglio Comunale del Comune di Abano Terme a seguito delle dimissioni del Sindaco e di 11 consiglieri comunali;

DELIBERA

- 1) di approvare ai sensi dell'articolo 50 comma 13° della L.r. 61/1985 e sue successive modifiche e/o integrazioni le varianti urbanistiche 17 e 18, parzialmente, approvando definitivamente le tavole in scala 1:2000 n° "4" e "7" e le tavole in scala 1:5000 "2A" e "2B" del P.R.G;
- 2) di approvare le modifiche alle N.T.A. per l'avvenuto inserimento all'interno dell'art. 22 comma 9° dei parametri tecnici relativi alla Nr. 17 e 18 e per l'avvenuto inserimento all'interno nell'art. 21 comma 1 e nell'art. 14 comma 3 della aree pubbliche "Se"-servizi ecologici
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.



REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI PADOVA

CITTA' DI ABANO TERME

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

SETTORE V – assetto del territorio

UFFICI di: URBANISTICA e CASA

c.a.p. 35031 - Piazza Caduti, 1- ☎ 049 8245309 Fax 049 8600499 - C.F. 00556230282

**Al Responsabile area V
Spadot arch. Maurizio**

S e d e

OGGETTO: *Approvazione varianti urbanistiche n° 17 e 18 ai sensi dell'art. 50 comma 13° della L.r. 61/1985, in conformità al parere del dirigente regionale espresso ai sensi del comma 12 dell'art. 50 della L.R. 61/1985..*

Premesso che il dirigente responsabile della struttura competente aveva espresso parere non favorevole alle varianti 17 e 18 con nota prot. 253647/47.01 del 7 apr. 2005.

Considerato che con nota del comune prot. 11515 del 4 maggio 2005 veniva richiesto il riesame delle due varianti con successivi pareri n° 465086/47.01 del 27 giu. 2005 e n° 473423/47.01 del 29 giu. 2005 il dirigente regionale della direzione urbanistica e beni ambientali valutando gli elaborati facenti parte del riesame, approvava completamente la variante 17 riguardante la modifica da zona agricola a zona residenziale e di servizi (NR17) e più precisamente per una cubatura residenziale di 5500 mc e aree a verde con destinazione parco pubblico mq 43.000 circa e area a parcheggio mq. 2.000 circa.

Mentre la variante n° 18 veniva parzialmente approvata con la trasformazione da zona agricola a zona residenziale e area di interesse comune (NR18) per una superficie complessiva di mq. 9660 circa e un volume massimo di mc 2400 la restante zona agricola di proprietà comunale che veniva richiesta quale attrezzature di interesse comune non veniva accolta perché ritenuta non fattispecie del comma 9° trattandosi di una mera riclassificazione di zona agricola.

La superficie non accettata dal dirigente regionale risulta di mq 15.840 circa.

Per quanto sopra accogliendo l'interpretazione del dirigente regionale sulla fattispecie di appartenenza della classificazione della zona agricola si ritiene opportuno accettare i pareri così espressi demandando ad uno studio più completo la modifica non accettata dalla regione al momento della stesura del "P.A.T."

Di conseguenza si allega alla presente la documentazione necessaria per l'approvazione definitiva consistente in :

- delibera di consiglio comunale;
- grafici di P.R.G. interessati dalle varianti;
- stralcio della normativa di piano modificata;

premessa

conclusioni

allegati

Abano li 4 lug. 2005

Gaetano geom. Zodiaco